



**“ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE  
DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA’  
AUSER - ONLUS”**

**IX CONGRESSO 5/7 APRILE 2017**

**STATUTO**

## **SOMMARIO**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1 DENOMINAZIONE	4
ART. 2 FINALITÀ E SCOPI	4
ART. 4 FONTI DI DISCIPLINA	6
<b>TITOLO II - ASSOCIATI</b>	<b>6</b>
ART. 5 ISCRIZIONE	6
ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	6
ART. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE	7
ART. 8 REGOLAMENTO DISCIPLINARE	7
<b>TITOLO III - ORGANI DELL'AUSER</b>	<b>8</b>
ART. 9 INDICAZIONE DEGLI ORGANI	8
ART. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI	8
ART. 11 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE	9
ART. 12 ELEZIONE DELLA PRESIDENZA TERRITORIALE, REGIONALE, NAZIONALE	11
ART. 13 PRESIDENZA NAZIONALE	11
ART. 14 PRESIDENTE NAZIONALE	12
ART. 15 COLLEGIO STATUTARIO	12
ART. 16 COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI	13
ART. 17 COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA	14
ART. 18 SERVIZIO ISPETTIVO NAZIONALE	14
ART. 19 CONSIGLIO DELLE REGIONI	16
<b>TITOLO IV - STRUTTURE DELL'AUSER</b>	<b>16</b>
ART. 20 CENTRI REGOLATORI	16
ART. 21 AUSER REGIONALI	16
ART. 22 AUSER TERRITORIALE	17
ART. 23 RAPPORTO CON LE ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI	18
<b>TITOLO V - AFFILIATE</b>	<b>18</b>
ART. 24 ASSOCIAZIONI AFFILIATE	18
ART. 25 REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE NUOVE ASSOCIAZIONI	19
ART. 26 AMMISSIONE	20
ART. 27 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI AFFILIAZIONE	21

<b><u>TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE</u></b>	<b>21</b>
ART. 28 PATRIMONIO	21
ART. 29 ESERCIZIO SOCIALE	22
ART. 30 DEVOLUZIONE DEI BENI	22
<b><u>TITOLO VII - BILANCIO</u></b>	<b>23</b>
ART. 31 BILANCIO PREVENTIVO	23
ART. 32 BILANCIO CONSUNTIVO	23
ART. 33 ADEMPIMENTI	23
ART. 34 DISPOSIZIONI CIRCA LA RESPONSABILITÀ	24
ART. 35 CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ	24
<b><u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE</u></b>	<b>25</b>
ART. 36 POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ	25
ART. 37 CAMBIO DI REGISTRO	25
ART. 38 PERDURANZA DELLE ISCRIZIONI	25

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Denominazione**

L'Auser – Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà – ONLUS - è costituita su iniziativa della Cgil e dello Spi-Cgil come associazione senza fini di lucro, iscritta al registro della Promozione Sociale in base alla Legge 383/2000; è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto del Ministero dell'Interno n. 599/ CI 1933.12000.A (118), del 28/7/95 ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente all'esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97, così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### **Art. 2 Finalità e scopi**

1. Auser Nazionale è un'unica grande associazione di persone che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promuove sul territorio, per la realizzazione della missione, delle finalità e degli obiettivi associativi, le attività di volontariato e di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser. Si articola su tre livelli di struttura: nazionale, regionale (più le Province autonome di TN e BZ), territoriale. A essi compete la direzione ed il coordinamento dell'intero sistema associativo. Le associazioni di base, Auser Volontariato (legge 266/91) e Auser Insieme (legge 383/00), affiliate, sono operative in ragione della loro specifica scelta del tipo di attività, senza nessun ruolo di coordinamento, ma risultano necessarie ed insostituibili per l'insediamento territoriale e le azioni di prossimità, nell'ambito degli indirizzi del nostro progetto sociale, che individua nella persona e nel territorio il fulcro della nostra iniziativa. Pertanto le strutture territoriali devono essere statutariamente strutturate e registrate secondo le normative di riferimento. Il tesseramento è unico: la nostra è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e registrata.

2. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.

3. L'Auser ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

4. L'Auser è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

5. L'Auser svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

6. L'Auser, in qualità di Onlus, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, del sostegno alle fragilità, del contrasto alla povertà e a ogni forma di violenza, a cominciare da quelle subite dagli anziani, dalle donne e dai minori, dell'apprendimento permanente, della promozione delle relazioni intergenerazionali, nonché dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.

7. Nello svolgimento di queste attività, l'Auser si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della vecchiaia, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

8. L'Auser è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

9. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Auser si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

10. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.

### **Art. 3 Sede**

L'Auser ha sede legale in Roma.

### **Art. 4 Fonti di disciplina**

L'Auser è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e dalle disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

### **Art. 5 Iscrizione**

1. L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Tramite associazioni affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di razza, genere, religione e appartenenza politica, può iscriversi all'Auser, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento territoriale.

### **Art. 6 Diritti ed obblighi degli associati**

1. Attraverso le Auser territoriali l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.
2. Gli associati dell'Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser-Volontariato ovvero all'Auser-Insieme, secondo l'area di intervento prevalente da essi prescelta, e beneficiano dei servizi complessivamente offerti da tutte le associazioni affiliate.

3. Gli associati sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Auser e delle associazioni affiliate.

4. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Gli associati dell'Auser maggiori di età partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell'associazione all'interno delle modalità e delle regole previste dal presente Statuto, dal codice etico, dai regolamenti e dalle deliberazioni che regolano la vita associativa.

### **Art. 7 Recesso ed esclusione**

1. L'associato perde la qualifica di iscritto per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione, decretata dagli organismi di garanzia e con le procedure previste dal presente Statuto, qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. L'esclusione ha effetto immediato.

2. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.

3. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Art. 8 Regolamento disciplinare**

1. L'Assemblea Nazionale dei delegati approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci.

2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio Statutario.

3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro trenta giorni dalla approvazione.

## **TITOLO III - ORGANI DELL'AUSER**

### **Art. 9 Indicazione degli organi**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea nazionale dei delegati;
- Comitato Direttivo nazionale;
- Presidenza nazionale;
- Presidente nazionale;
- Collegio Statutario;
- Commissione nazionale di Garanzia;
- Collegio nazionale dei Sindaci;
- Servizio Ispettivo Nazionale.

### **Art. 10 Assemblea nazionale dei delegati**

**L'Assemblea congressuale** è l'insieme dei delegati eletti al congresso nazionale dai congressi regionali secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne e dal regolamento congressuale approvati dal Comitato Direttivo. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto.

L'assemblea congressuale dei delegati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Collegio Statutario
- Collegio Nazionale dei Sindaci;
- Commissione Nazionale di Garanzia.

**Durante il periodo di vigenza del congresso L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE sarà L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI.**

1. **L'Assemblea nazionale dei delegati** è il massimo organo deliberante dell'Auser, decade con la realizzazione del congresso successivo e sostituita dall'assemblea congressuale eletta dal congresso stesso. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei delegati presenti.

2. L'assemblea nazionale dei delegati delibera sulle linee programmatiche generali.

3. L'assemblea nazionale dei delegati in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

4. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. L'Assemblea dei delegati è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua stessa struttura regionale a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in caso di sua assenza o impedimento, può delegare dal il vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della presidenza. o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8. L'Assemblea dura in carica quattro anni è eletta ad ogni congresso, di norma ogni quattro anni.

## **Art. 11 Comitato Direttivo Nazionale**

1. Il Comitato Direttivo Nazionale, eletto dall'assemblea congressuale e centro regolatore dell'Associazione, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza e sulla carica di vicepresidente;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza nazionale e ove previsto il vicepresidente;
- approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- eleggere il Servizio Ispettivo Nazionale;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza nazionale.

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle Organizzazioni promotrici eletti con le modalità previste dall'art. 21 del presente Statuto.

3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Auser o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l'altro possono essere cooptati, su proposta della Presidenza nazionale, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.

5. La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, può delegare il vicepresidente, ove esiste la carica, o altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

7. Spetta al solo CD dell'Auser Nazionale, su proposta della Presidenza nazionale, in ragione anche delle segnalazioni del centro regolatore interessato, decidere con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento di un organismo direttivo o esecutivo dell'Auser; mentre in seconda istanza, in caso di presentazione d'appello, sul recesso dell'affiliazione ad una Associazione Affiliata all'Auser.

Ciò può avvenire nei casi in cui gli organismi o le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;

- rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

Il CD Auser nazionale, nel caso di scioglimento di un organismo, nomina quindi un commissario con i poteri dell'organismo disciolto, che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva azione per ripristinare le giuste condizioni di agibilità e di dialettica democratica della struttura, nonché organizzare entro sei mesi dalla nomina il congresso straordinario. Nella delibera in cui si assume la decisione della nomina del commissario dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento. Mentre nel caso di recesso dell'affiliazione ad una associazione, oltre alla delibera dove siano indicate le motivazioni è necessario provvedere alla comunicazione all'intero sistema Auser, agli organismi del Terzo Settore, ai centri di servizio del volontariato, ai soggetti promotori e agli organismi di controllo e alle istituzioni di riferimento.

### **Art. 12 Elezione della presidenza territoriale, regionale, nazionale**

Ogni volta si debba eleggere la presidenza o componente di presidenza, il Comitato Direttivo di riferimento eleggerà al suo interno una commissione composta da almeno 5 componenti, integrata dal presidente dell'istanza superiore, che ha il compito di recepire le proposte, sentiti anche i promotori fondatori dell'Auser, e di sottoporle alla consultazione individuale dei componenti del Direttivo interessato per riferirne gli esiti al direttivo stesso.

Per l'elezione del Presidente, il Presidente dell'istanza superiore avrà il diritto di proposta e sarà ascoltato per primo dalla commissione per la consultazione.

Mentre il Presidente della struttura di riferimento avrà il diritto di proposta per l'elezione della Presidenza e pertanto sarà ascoltato per primo dalla commissione per la consultazione.

In presenza di una sola proposta si può ricorrere alla procedura abbreviata, senza la consultazione individuale dei componenti il CD. In tal caso si procederà direttamente all'elezione per voto palese ed occorrerà una maggioranza di almeno 4/5 dei votanti.

Inoltre per l'elezione del Presidente nazionale, i Promotori e Fondatori dell'Auser, alla luce di quanto previsto dall'articolo 23 del vigente Statuto, saranno ascoltati per primi dalla commissione di consultazione.

### **Art. 13 Presidenza nazionale**

1. La Presidenza nazionale è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

2. La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.

3. Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore.

#### **Art. 14 Presidente nazionale**

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati o otto anni.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei delegati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore e la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo l'elezione degli altri componenti della Presidenza nazionale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente, ove esiste la carica, o altro da altro componente della presidenza indicato dal presidente.

#### **Art. 15 Collegio Statutario**

Il Collegio Statutario è l'organo di garanzia ed interpretazione statutaria, di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture dell'Auser e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti, dagli atti esecutivi e d'indirizzo e dalle delibere. Inoltre è l'organo di vigilanza sulla congruità degli statuti del sistema Auser. Il collegio è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, è eletto dal congresso nazionale, i componenti durano in carica come gli organismi esecutivi (massimo due mandati congressuali o otto anni). Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, il CD dell'Auser nazionale provvederà alla nomina di ulteriori supplenti con maggioranza qualificata 3/ 4 dei votanti. A tal proposito verrà realizzato un regolamento attuativo di concerto con la Presidenza nazionale e approvato dal comitato direttivo e ratificato dall'assemblea nazionale. Tale carica è incompatibile con qualsiasi carica esecutiva e con il CD nazionale. I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del CD Nazionale.

## **Art. 16 Collegio nazionale dei Sindaci**

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei delegati, anche tra i non soci.

2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza.

3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

4. In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

5. La carica di Sindaco all'interno di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.

7. I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

8. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

9. Il Collegio dei sindaci:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

## **Art. 17 Commissione nazionale di garanzia**

1. L'Assemblea Nazionale elegge, al proprio interno, con voto palese e a maggioranza semplice, cinque componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra gli associati dell'Auser.
2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni di segretario.
3. I componenti della Commissione Nazionale di garanzia durano in carica quattro anni. Possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni. La Commissione procede, su istanza degli iscritti, delle strutture Auser, delle associazioni affiliate o degli organi dell'Auser, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente della rete Auser e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
  - richiamo scritto
  - sospensione della qualifica di associato, iscritto fino a un massimo di 12 mesi;
  - sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
  - espulsione.
4. La Commissione può essere adita in sede di appello avverso pronunce delle Commissioni di Garanzia regionali.
5. I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.
6. La Commissione Nazionale di Garanzia si dota di proprio regolamento, approvato dal C.D. e ratificato dall'Assemblea nazionale dei Delegati. Le Auser regionali debbono dotarsi di proprie Commissioni Regionali di Garanzia con regolamenti formulati nel rispetto dei principi del regolamento della Commissione Nazionale di Garanzia.
7. La Commissione di Garanzia nazionale esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione.
8. La carica di componente della Commissione di Garanzia di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser. La carica di componente della Commissione di Garanzia nazionale è altresì incompatibile con la carica di componente di Commissione di Garanzia ad altro livello.

## **Art. 18 Servizio Ispettivo Nazionale**

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dal Comitato Direttivo, scelti tra i soci in possesso di specifiche competenze riguardanti i compiti attribuiti al Servizio medesimo.

2. I componenti del Servizio Ispettivo Nazionale durano in carica per quattro anni. Possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.
3. I componenti del Servizio Ispettivo eleggono al loro interno un Presidente, con compiti di rappresentanza nei rapporti interni dell'Associazione e di coordinamento dell'attività dei singoli ispettori.
4. In caso di recesso, di temporaneo impedimento, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del servizio, subentrano i supplenti in ordine di età. Nel caso in cui con i supplenti non si completi la composizione del servizio, il Comitato Direttivo Nazionale provvede alla nuova elezione.
5. Il Servizio Ispettivo ha compiti e poteri di:
  - verifica sul rispetto, da parte dei dirigenti dell'Auser, delle norme di legge e dello Statuto;
  - verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.
6. Il Servizio Ispettivo si attiva su esplicito mandato della Presidenza nazionale, che ne informa il Comitato Direttivo, e riferisce i risultati delle ispezioni, formalizzati in apposita relazione ispettiva, alla Presidenza nazionale.
7. Qualora il Servizio Ispettivo ravvisi irregolarità che non siano riconducibili ai casi di sospensione cautelativa previsti dal regolamento disciplinare, d'intesa con la Presidenza nazionale, viene concesso alla Struttura sottoposta all'ispezione un determinato tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, la stessa viene segnalata dal Servizio, d'intesa con la Presidenza nazionale, alla Commissione di Garanzia competente per territorio.
8. La Presidenza nazionale ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, ovvero nell'ipotesi di gravi errori delle norme statutarie, di comportamenti illeciti, di non rispetto delle normative di riferimento del volontariato della promozione sociale e delle ONLUS, di non rispetto delle procedure amministrative, procederà all'attivazione della Commissione Nazionale di garanzia, allegando la relazione del Servizio Ispettivo. La Presidenza nazionale nei casi più gravi, dove si renda necessaria la salvaguardia del buon nome e l'immagine dell'Auser nel suo insieme, potrà ricorrere direttamente alla magistratura ordinaria.
9. Le modalità procedurali e di funzionamento del Servizio Ispettivo sono determinate da apposite disposizioni approvate dal Comitato Direttivo, su proposta della Presidenza nazionale.
10. L'incarico di componente del Servizio Ispettivo è incompatibile con gli altri organismi di garanzia dei livelli inferiori (servizio ispettivo, commissione di garanzia, collegio dei sindaci) con quello di componente del Collegio Statutario, della Commissione di Garanzia nazionale, del Collegio dei Sindaci nazionale e del Comitato Direttivo nazionale.

## **Art. 19 Consiglio delle Regioni**

E' istituito a livello nazionale il Consiglio delle Regioni. Ne fanno parte di diritto ed in quanto tali i componenti della Presidenza nazionale, i Presidenti delle Auser Regionali e i Presidenti delle Auser di città Metropolitana quando queste sono strutturalmente costituite.

Il Consiglio delle Regioni è organo di consulenza generale della Presidenza nazionale ed in particolare ha funzioni di consultazione sui temi di indirizzo generale delle attività e dei lavori del Comitato Direttivo nazionale.

Il Consiglio delle Regioni è convocato e presieduto dal Presidente dell'Auser.

## **TITOLO IV - STRUTTURE DELL'AUSER**

### **Art. 20 Centri Regolatori**

Le strutture statutariamente definite (Nazionale, Regionali più le province autonome di TN e BZ, Territoriali), sono i centri regolatori che svolgono il ruolo di indirizzo, direzione e coordinamento delle attività dell'intero sistema a rete dell'Auser, pertanto compete loro la responsabilità della gestione del tesseramento.

Inoltre sono i titolari dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.

In tale ambito possono delegare ad una affiliata questa titolarità.

Una grande associazione democratica com'è l'Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo - attività svolte.

L'appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d'impegno, di conseguenza l'insieme delle attività dell'intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all'identità e alle finalità dell'Auser.

Pertanto i centri regolatori, statutariamente definiti, devono svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate (associazioni o circoli) e dell'intero sistema.

### **Art. 21 Auser regionali**

L'Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell'Auser nazionale, anche se giuridicamente autonoma ed è centro regolatore dell'Associazione nella Regione di riferimento svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, direzione e coordinamento delle attività dell'intero sistema dell'Auser in coerenza con gli indirizzi e le disposizioni della struttura nazionale, quindi la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa nella regione;

- deliberazione sulle richieste di affiliazione;
- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema.

Pertanto a fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di recesso di affiliazione di un'affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (più le Province autonome di TN e BZ) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il recesso dell'affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;
- rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del recesso di affiliazione, la Presidenza dell'Affiliata o del Circolo potrà fare ricorso, tramite raccomandata, al centro regolatore nazionale, che affiderà il compito di istruire il caso al proprio Collegio Statutario, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Nel caso in cui il non rispetto dei vincoli statutari, identitari, del codice etico e della carta dei valori riguardino una struttura territoriale, dopo i necessari approfondimenti e confronti con gli organismi dirigenti si procederà ad attivare la procedura del commissariamento, già prevista dal comma 7 dell'articolo 11 del presente Statuto.

L'Auser regionale si dota di un proprio Statuto, in conformità con lo Statuto nazionale e in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

## **Art. 22 Auser territoriale**

1. L'Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale, comprensoriale, metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, direzione e coordinamento dell'Auser nel territorio di riferimento in coerenza con gli indirizzi e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale, quindi

dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;

- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema;
- deliberare sulle iscrizioni all'Auser.

Nell'ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un'affiliata, di inammissibili comportamenti, incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;
- rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

Il centro regolatore di riferimento, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore regionale la rimozione dell'affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste dal presente Statuto.

2. L'Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

### **Art. 23 Rapporto con le Organizzazioni promotrici**

1. Nella definizione e attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Auser ricerca tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle Assemblee congressuali dell'Auser con propri rappresentanti i quali, purché soci, sono eletti, secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive interne, negli organismi direttivi dell'associazione.

## **TITOLO V - AFFILIATE**

### **Art. 24 Associazioni affiliate**

1. Le Associazioni affiliate all'Auser in quanto istanze di base fanno parte della rete Auser: Auser Insieme e Auser Volontariato. Partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell'associazione nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle

politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

2. Le affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.

3. Le affiliate, fermo restando il divieto posto dalla normativa per le ONLUS, di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, devono avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore per aprire la partita IVA.

Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività.

Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell'affiliazione.

4. Le Associazioni affiliate, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

#### **Art. 25 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni**

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività chiedono all'Auser territoriale competente per territorio di essere ammesse all'Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.

2. Per aderire all'Auser in qualità di affiliate effettive le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 ed attività afferenti, ai sensi del medesimo articolo, al volontariato ovvero alla promozione sociale;
- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;

- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.16;
- adozione del logo "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" nella denominazione dell'associazione;

Nel caso in cui vengano meno, da parte di una qualsiasi associazione affiliata, tali requisiti o il sopravvenire di comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo determina l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.

## **Art. 26 Ammissione**

1. L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di affiliata effettiva deve allegare alla domanda copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.

2. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.

3. L'associazione aderente notifica all'Auser nazionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al comma 1. Con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia.

4. A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio di residenza.

5. L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

#### **Art. 27 Cessazione della condizione di affiliazione**

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:

- per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
- per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto agli articoli 20, 21, 22.

2. In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser territoriale.

3. Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

### **TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 28 Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni promotrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 29 Esercizio sociale**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

### **Art. 30 Devoluzione dei beni**

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia

istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII - BILANCIO**

### **Art. 31 Bilancio preventivo**

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

### **Art. 32 Bilancio consuntivo**

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché i componenti del Comitato medesimo possano prenderne visione.

### **Art. 33 Adempimenti**

1. E' fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle Auser territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle Auser Regionali competenti per territorio.

2. E' fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle Auser Regionali approvati dai relativi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all'Auser Nazionale.

## **TITOLO VIII - RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 34 Disposizioni circa la responsabilità**

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

2. Il Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

### **Art. 35 Conflitto di interessi e incompatibilità**

1. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza nazionale, regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

2. Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo delle strutture Auser (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) a livello Nazionale, Regionale (più le Province autonome di TN e BZ), Territoriale, o di un qualsiasi componente di un organismo di garanzia a tutti i livelli è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi dell'Auser è immediata ed automatica.

3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

4. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

5. Per tutti gli incarichi esecutivi delle strutture Auser a tutti i livelli (Presidenti e componenti di Presidenza) raggiunti i limiti statutari - due mandati congressuali o otto anni di permanenza nell'organismo esecutivo - è prevista la decadenza automatica dall'incarico stesso. Pertanto è fatto obbligo a tutte le strutture di avviare le procedure di rinnovo dei gruppi dirigenti almeno sei mesi prima della scadenza, informando tempestivamente il proprio comitato direttivo. La continuazione del mandato può avvenire, nei casi di particolare gravità ed emergenza, solo nella misura massima non rinnovabile di sei mesi. Il centro regolatore di riferimento del livello superiore presenterà una specifica delibera di proroga che farà approvare dal proprio comitato direttivo, dandone immediata preventiva comunicazione al centro regolatore nazionale.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE**

### **Art. 36 Politiche di genere e Pari opportunità**

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.

Tale norma è vincolante per l'intera associazione, i presidenti di ogni struttura a tutti i livelli hanno la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze a tutti i livelli di struttura e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento. L'osservatorio, in raccordo con la presidenza, si doterà di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del C.D. e ratificato dall'Assemblea di riferimento.

L'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per:

promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

In occasione dell'assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all'Osservatorio Pari Opportunità nazionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni di riequilibrio della rappresentanza di genere per realizzare la piena attuazione della norma sulla parità di genere.

### **Art. 37 Cambio di registro**

La eventuale cancellazione dai registri del Volontariato delle Auser territoriali e regionali e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

### **Art. 38 Perduranza delle iscrizioni**

Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all'approvazione del presente Statuto, restano valide ed afferiscono di diritto alle nuove Auser territorialmente competenti che succedono in tutti i precedenti rapporti attivi e passivi compatibili con il presente Statuto.